

IL DIRIGENTE

Premesso che:

In materia di servizi idrico integrato la L. R. Campania n. 4 del 25.02.2003 – art.13 comma 5 così come modificato dalla L. R. n. 1 del 30.01.2008 – a partire dal 2008 ha posto direttamente a carico dei Comuni il contributo relativo al beneficio di scarico nei canali di bonifica delle acque meteoriche o depurate provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura.

Il Comune di Giugliano in Campania in data 17/11/2017 ha stipulato con il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, la convenzione di cui all'art. 13 comma 4 della Legge Regionale n° 4 del 25 febbraio 2003 - “Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi”, come modificato dall'art. 25 comma 6 della L.R. n° 6 del 5 aprile 2016.

Il *Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno*, con **Avviso di Pagamento n. 4520615317**, invitava l'Ente Locale – quale intestatario di TERRENI e FABBRICATI al versamento dei contributi di bonifica, rispettivamente per gli anni **2017**, per un importo complessivo pari ad € **4.595,67. (cfr. Allegato 1 AVVISO DI PAGAMENTO N. 4520615317.pdf)**.

La L. R. Campania n. 4 del 25.02.2003 – art.13 comma 2 sancisce “ Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto ” .

Il **Comune di Giugliano in Campania**, avverso il suddetto atto, proponeva ricorso innanzi alla **Commissione Tributaria Provinciale di Caserta – Sezione 4**, rappresentato e difeso dal dott. *****; chiedendone l'annullamento: deduceva parte ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato e e, nel merito, la mancata inclusione degli immobili soggetti a tassazione nel perimetro di contribuenza, la loro mancata valutazione nell'ambito del piano di classifica e, ad ogni modo, l'assenza di qualsiasivoglia beneficio diretto a vantaggio degli stessi.

Con sentenza n. **2314/04/18**, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, rigettava il ricorso e le spese venivano compensate (cfr. Allegato 2 Sentenza CTP di CE n° 2314-04-18.rar) .

Gli adempimenti relativi agli avvisi di pagamento per il contributo di scarico acque collegato alla bollettazione idrico fognaria sono stati trasferiti, a seguito del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, approvato con Delibera di Giunta n. 105 del 02/09/2021, dal Servizio Idrico Integrato incardinato in questo Settore al Servizio Entrate Tributarie Extratributarie Canoni Idrici e Patrimoniali del Settore Servizi Finanziari, che, per esigenze organizzative, vengono allo stato per ragioni di contenzioso, eseguite dal **Servizio Contenzioso Tributario e Supporto Amministrativo Entrate** .

Nell'ambito della verifica contabile effettuata dalla Dirigenza del Settore Finanziario ed a seguito della comunicazione trasmessa dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, questo Servizio è venuto a conoscenza della situazione debitoria del **CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE**, acquisita con nota al protocollo generale dell'Ente al n° 0009172 del 22/01/2026.

Con nota prot n° 0012262 del 28/01/2026 del Dirigente del Settore Manutenzione Idrico Patrimoniale, comunicava che € 31.448,85 si riferivano ad avvisi / ingiunzioni per le quali veniva attivato il ricorso giudiziario e, pertanto veniva demandata la verifica e la liquidazione di quanto dovuto all'ufficio Contenzioso Tributario competente .

La prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. può trovare applicazione “ formazione di un titolo giudiziale definitivo che accerti il credito (art. 2953 c.c.) “.

La sentenza CTR 2314/04/18 riconosceva la legittimità della pretesa del Consorzio: il giudicato copre l'intero rapporto tributario oggetto del contenzioso, ed ad avviso dello scrivente si determinava una prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. (cfr. Allegato 2 Sentenza CTP di CE n° 2314-04-18) .

Richiamato:

L'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

L'art. 14, 1° comma, del d. l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Atteso che:

Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“Un'obbligazione verso terzi per il Il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

Dato atto che:

I requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

Considerato che:

La delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

Il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva.

Visto il parere n.22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale: *La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.*

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.);

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dall'previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori

bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerata:

- *la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere al soggetto creditore, depositata agli atti del Servizio Contenzioso Tributario e Supporto Amministrativo Entrate, per un importo presunto complessivo lordo di € 4.595,67 # (cfr. Allegato 3 scheda riepilogativa Conteggi .odt) ;*

- la comunicazione *del difensore incaricato dell'Ente presso la CGT* che l' RGR 2932/2017 non è stato oggetto di appello e la relativa sentenza, ad oggi, è definitiva .

Visto/a:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000, l'art. 107 del D. lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell' ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 ;
- il Decreto Commissariale n° 228/2025 del 06/03/2025 veniva attribuito al Dirigente a tempo pieno e indeterminato, dott. Andrea Euterpio, l'incarico di Dirigente del Settore Servizi Finanziari, con decorrenza 01.04.2025 fino al 31.12.2027, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 28/11/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n32/2026 di approvazione del DUP 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 33/2026 con la quale è stato approvato ai sensi dell'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 comma 15 del D. Lgs. 118/11 il Bilancio di Previsione Triennale 2026-2028;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

Dato atto che:

- L'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D. Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- L'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

P R O P O N E

1) Riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivanti dalla Sentenza esecutive summenzionata, *come di seguito specificato:*

Riepilogo Importi – Contributo di Bonifica

1. Avviso di Pagamento n. 4520615317

Voce: 0630 CONTRIBUTO DI BONIFICA	Importo (€)
CONTRIBUTO DI BONIFICA PER TERRENI ANNO 2017	526,01

CONTRIBUTO DI BONIFICA PER FABBRICATI ANNO 2017	4069,66
Totale contributi ANNO 2017	4.595,67

recante la pretesa a regolarizzare l'annualità del 2017 spettante al Consorzio di Bonifica del bacino inferiore del Volturmo **che non presenta alcun interesse**, trattandosi di richiesta bonaria e di approvare quanto di seguito specificato :

1. Allegato_1_AVVISO_DI_PAGAMENTO_N._4520615317;
2. Allegato_2_Sentenza CTP di CE n° 2314-04-18;
3. Allegato__3_scheda_riepilogativa__Conteggi_signed;
4. Allegato__4_scheda_signed;

costituenti, parte integranti e sostanziali del presente atto;

2) Dare atto che la complessiva somma di € **4.595,67 # (quattromilacinquecentonovantacinque/67)** trova imputazione con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 del bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026, denominato “ finanziamento debiti fuori bilancio ”;

3) Dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Dott. Salvatore Luigi Peluso, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e, per una conoscenza completa della vicenda gli atti sono depositati al Servizio Contenzioso Tributario e Supporto Amministrativo Entrate;

4) Trasmettere il presente provvedimento al CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, per opportuna conoscenza ed eventuali adempimenti di conseguenziali;

5) **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L. 27.12.2002, n. 289 con i relativi allegati;

6) **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000, onde evitare la notifica degli atti esecutivi ed eseguire il pagamento delle spese di lite stabilite nella summenzionata sentenza nei termini di legge previsti.